



Civile Ord. Sez. 6 Num. 8030 Anno 2022

Presidente: ORILIA LORENZO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 11/03/2022

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LORENZO ORILIA

- Presidente -

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

Ud. 17/02/2022 - CC

Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO

- Consigliere -

R.G.N. 20368/2021

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 20368/2021 sollevato dal Giudice di Pace di Roma, con ordinanza n. R.G. 11399/2021, depositata il 20/07/2021, nel procedimento vertente tra:

FRANCO da una parte, MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI BARI, dall'altra;

- ricorrenti -

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRANCESCO CERONI che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, accogliersi l'istanza per regolamento di competenza in premessa indicata, con le conseguenti determinazioni di legge;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



ritenuto che il Giudice di pace di Bari, investito dall'opposizione avanzata da Franco avverso verbale redatto dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma per una violazione al codice della strada commessa lungo il precorso dell'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, in territorio del Comune di Bitonto, declinò la propria competenza in favore del giudice di pace di Roma;

che il Giudice di pace di Roma, davanti al quale la causa è stata riassunta, denegando la propria competenza, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, assumendo la competenza del Giudice rimettente;

considerato doversi affermare la competenza funzionale esclusiva del Giudice di pace di Bari sulla base delle seguenti valutazioni:

più volte si è chiarito che la competenza inderogabile si radica in capo al giudice del circondario nel quale risulta essere stata accertata l'infrazione al codice della strada (cfr., ex multis, Cass. nn. 36968/2021, 17811/2012, 2657/2012);

tuttavia, il rispetto del condiviso principio, il quale evoca, all'evidenza, il rapporto col territorio nel quale l'infrazione è stata commessa (il che, di norma, corrisponde con il luogo di elevazione del verbale), impone affermarsi il seguente principio di diritto: *<<nel caso in cui si abbia scissione dei due momenti, perché l'infrazione perpetrata in un certo luogo viene rilevata da un'autorità sita altrove, impone attribuirsi la competenza al giudice del "locus commissi delicti"; l'opposta soluzione, infatti, per un verso lederebbe la natura inderogabile e funzionale del discrimine sulla competenza, che cadrebbe, così, nella soggettiva disponibilità dell'amministrazione sanzionante e, per altro verso, darebbe vita a un'artificiosa competenza di un giudice estraneo alla prossimità>>;*

considerato che non v'è materia di statuizione sul capo delle spese poiché le parti non hanno svolto difese in questa sede;

P.Q.M.



accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di
Bari, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Così deciso in Roma il 17.2.2022

Il Presidente

(Lorenzo Orilia)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

